



COMUNE DI SILIQUA

**BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE GLOBALE
DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO PER ANZIANI DI VIA MANZONI N.3**

CIG 698667529A

**PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
SERIE SPECIALE CONTRATTI PUBBLICI N. 34 DEL 22.3.2017;**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIOASSISTENZIALE

Visto il D. Lgs 50/2016;
Vista la legge 328/00;
Vista la L.R del 23 dicembre 2005 n. 23;

RENDE NOTO

- Che l'amministrazione comunale intende affidare, in concessione, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016, la gestione globale della struttura sita in Siliqua con ingresso in Via Manzoni 3 adibita a struttura residenziale destinata ad ospitare persone ultrasessantacinquenni autosufficienti con capienza massima di 16 posti letto;
 - Che in esecuzione della propria Determinazione n. 59 del 9/3/2017 viene indetta la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/2016, con presentazione di offerte al rialzo sul canone concessorio e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per la concessione della gestione globale della struttura residenziale destinata a comunità alloggio per anziani, di proprietà comunale, per persone anziane ultrasessantacinquenni autosufficienti.
- Che il giorno 27 aprile 2017 alle ore 12,00, avrà luogo la seduta pubblica per l'apertura della documentazione amministrativa.
- La gara avrà luogo anche se nessuno dei concorrenti sarà presente nella sala della gara e verrà dichiarata deserta qualora non sia pervenuta almeno una offerta valida.
 - La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa e di modificare la data dandone tempestiva comunicazione ai concorrenti.
 - La seduta di gara potrà essere sospesa e aggiornata ad altra ora o a giorno successivo.

ART. 1- STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI SILIQUA – Settore socioassistenziale

Tel. 07817801214

Indirizzi internet: www.comune.siliqua.ca.it

e -mail: socioculturale@comune.siliqua.ca.it

Posta Elettronica Certificata: socioculturale@pec.comune.siliqua.ca.it

Responsabile del Settore socioassistenziale: Duilio Zanda

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

L'affidamento riguarda la concessione della struttura destinata a "Comunità Alloggio per anziani" autosufficienti di proprietà comunale. La capacità ricettiva complessiva della struttura è pari a sedici posti.

L'amministrazione si riserva il numero minimo di due posti letto per gli utenti in carico al servizio sociale comunale, secondo le disposizioni di seguito meglio dettagliate.

La struttura risulta rappresentata nella planimetria, allegato 2 al capitolato speciale d'appalto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando e con gli arredi di cui all'Allegato 1 del capitolato speciale d'appalto

La struttura verrà consegnata al concessionario con allaccio energia elettrica, idrico, fognario.

Restano a carico del concessionario le volture con spese a proprio carico, alla stipula del contratto. Il concessionario dovrà provvedere, a sue spese, all'ottenimento di tutti i permessi, autorizzazioni, concessioni o provvedimenti comunque previsti dalla vigente normativa per il regolare funzionamento del servizio. La struttura è già in uso ed aperta, tuttavia, l'amministrazione non garantisce un numero minimo di utenti. Pertanto, il rischio della gestione è a completo ed esclusivo carico dell'aggiudicatario.

ART. 3 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le attività verranno espletate presso la struttura residenziale di proprietà comunale sita in via Manzoni, 3.

ART. 4 - DURATA DEL SERVIZIO

La durata della concessione è fissata in n. 3 anni a decorrere dalla data del verbale di consegna della struttura, successiva alla stipula del contratto.

L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, nella misura strettamente necessaria ed alle medesime condizioni contrattuali, nelle more di svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.

ART. 5 – PROCEDURA DI GARA

Concessione ai sensi dell'art. 3, lett. vv), zz) e ccc) D. Lgs. 50/2016 con procedura di selezione aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/2016;

ART. 6 – NORMATIVA

Nell'ambito della presente procedura sono richiamate le disposizioni generali del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (*"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*) e del D.P.R. n. 207 del 2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti", per quanto applicabile. Nella gestione dell'intervento si dovrà tener conto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i).

ART. 7 – PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA

Ai sensi dell'articolo 216, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla stazione appaltante, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, le spese di pubblicazione del bando sulla GURI, che per la presente gara sono state pari ad euro 438,85, Iva Inclusa, a seguito di affidamento, come da documentazione in possesso della stazione appaltante.

ART. 8 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 9 - CATEGORIA

CAT. 25 - CPC 93 servizi sanitari e sociali (allegato IX del D. Lgs. n. 50/2016) - CPV 85321000-3.

ART. 10 - CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.)

C.I.G 698667529A

ART. 11 - VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore stimato della concessione (art. 167, D.lgs. 50/2016), calcolato sull'importo totale pagabile per il periodo di durata di tre anni, al netto dell'IVA, comprendente l'intero flusso dei corrispettivi pagati dagli utenti per la massima capacità ricettiva, ammonta a **complessivi** euro 820.800,00.

Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d'impresa inerente la gestione della comunità alloggio.

L'importo mensile massimo delle rette è determinato nell'importo pari ad € 1.500,00 oltre l'IVA, riferita ad ogni posto letto.

L'importo mensile delle rette per i posti letti riservati agli utenti in carico ai servizi sociali dell'amministrazione comunale è pari al 60% della retta intera-

ART. 12 - IMPORTO A BASE D'ASTA

Per l'affidamento in concessione della struttura predetta è dovuto un canone concessorio fisso annuale a base di gara quantificato in € 15.000,00 IVA esclusa, soggetto ad unico rialzo percentuale. Per le prestazioni rese agli utenti il concessionario incamererà, direttamente dagli utenti o dai loro familiari, le rette dovute per l'ospitalità nella Comunità alloggio.

Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a euro zero (€ 0,00), restando peraltro immutati gli obblighi dell'aggiudicatario in merito alla sicurezza sul lavoro.

ART. 13 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E REQUISITI

Sono ammessi i soggetti di cui all'art. 45 D. Lgs. n. 50/2016.

"1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

2. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;*
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;*
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune*

struttura di impresa.

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;”

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui agli artt. 80, 83 del D. Lgs. 50/2016:

1. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE (art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016).

Tali requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici.

Per mera facilitazione si riporta di seguito il testo dell'articolo:

“Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.”

L'operatore economico concorrente non deve aver concluso contratti di lavoro o conferito incarichi professionali nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con ex dipendenti della pubblica amministrazione che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni (ai sensi del D. Lgs. 165/2001, art. 53, comma 16 bis “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione

svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”).

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78).

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016).

I soggetti che intendono partecipare alla gara d’appalto devono dichiarare:

- Iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. (Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura) per l’attività oggetto della presente procedura (ovvero nel Registro professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia).
- In caso di imprese di altro Stato membro dell’Unione Europea non residenti in Italia, esse sono tenute a provare la loro iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei requisiti professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D. Lgs. n. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

In caso di Cooperativa sociale o Consorzio di cooperative sociali, regolare iscrizione all’albo regionale di cui alla L.R. del 22.04.1997 n. 16 (se la sede legale è nella Regione Sardegna) o all’Albo ex legge n. 381/91 se la sede legale si trova in Regioni che non dispongono ancora di tale Albo, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 381/91 e all’Albo delle società cooperative di cui al D.M. - Ministero delle attività produttive- del 23.06.2004.

REQUISITI IN ORDINE ALLA CAPACITA’ ECONOMICA – FINANZIARIA (ART. 83, COMMA 1, LETT. B) D. LGS. 50/2016)

Al fine di comprovare la propria solidità economica, il concorrente dovrà:

- avere realizzato un fatturato globale negli ultimi tre esercizi (2013- 2014-2015) non inferiore ad euro 820.800,00 IVA esclusa, pari al valore della concessione per 3 anni.
- avere realizzato un fatturato specifico d’impresa negli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015) nell’attività oggetto della presente procedura in favore di soggetti pubblici e privati, non inferiore ad euro 410.400,00 IVA esclusa, pari alla metà della metà del valore della concessione per 3 anni;

L’elenco dei servizi svolti nel triennio precedente deve indicare gli importi (esclusa IVA), la data e l’oggetto del servizio e il soggetto a favore del quale sono stati resi.

I servizi, di cui al presente articolo sono comprovati da dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 (come indicato nel DGUE, allegato al presente bando). Sarà cura della stazione appaltante in sede di controllo e verifica accertare la veridicità della dichiarazione (legge n.183 del 2011 art. 15).

Se il concorrente non è in grado in ragione della costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare l’autocertificazione richiesta, può provare la propria capacità economica e finanziaria in misura proporzionale agli anni di attività.

Con riferimento ai soggetti di cui all’art. 45, comma 1, lettere d), e), del D. Lgs. n. 50/2016, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

REQUISITI IN ORDINE ALLA CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE (ART. 83, COMMA 1, LETT. C) D. LGS. 50/2016)

-Aver svolto, con esito positivo, nei 3 (tre) anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, (2013-2014-2015) almeno un servizio analogo, a favore di soggetti pubblici e privati indicando gli importi (Iva esclusa), la data e l’oggetto del servizio.

L’elenco dei servizi svolti nel triennio precedente in favore di Pubbliche Amministrazioni deve indicare gli importi (esclusa IVA), la data e l’oggetto del servizio.

I servizi, di cui al presente articolo sono comprovati da dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 (come indicato nel DGUE, allegato al presente bando). Sarà cura della stazione appaltante in sede di controllo e verifica accertare la veridicità della dichiarazione (legge n.183 del 2011 art. 15).

RAGGRUPPAMENTI

Si rinvia all’articolo art. 48 Del D. Lgs 50/2016.

Gli operatori economici possono partecipare, ai sensi dell'art. 45, comma 1, lettere d), e), del D. Lgs. n. 50/2016, oltre che singolarmente, anche in raggruppamento temporaneo di imprese, nel rispetto dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

I requisiti di ammissione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (requisiti di ordine generale) dovranno essere posseduti e dichiarati all'interno della domanda di partecipazione da ciascuno degli operatori economici, facenti parte del raggruppamento.

Per i requisiti di cui all'articolo 83 del D. Lgs. 50/2016, (requisiti economico finanziari e tecnico professionali) dovranno essere posseduti e dichiarati all'interno della domanda di partecipazione da ciascuno degli operatori economici, facenti parte del raggruppamento nella seguente misura:

- la mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti, economico finanziari e tecnico organizzativi in misura maggioritaria rispetto alla/e mandante/i.

Tutti gli operatori economici che intendono riunirsi e/o riuniti hanno l'obbligo di dichiarare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

In caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell'esecuzione del servizio non potranno essere diversi da quelli indicati in sede di gara.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

Si precisa, inoltre, che:

- nel caso di raggruppamento non ancora costituito la capogruppo e ciascuna delle imprese mandanti, a mezzo dei legali rappresentanti, devono sottoscrivere e produrre una dichiarazione firmata da tutti i soggetti facenti parte dell'ATI da cui risulti l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti e una dichiarazione firmata da tutti i soggetti facenti parte dell'ATI con indicazione delle parti del servizio che ciascuna delle associate svolgerà;

- il DGUE dovrà essere presentato dal legale rappresentante di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento;

- tutti devono sottoscrivere sia l'offerta tecnica che l'offerta economica.

Nel caso di raggruppamento già costituito dovrà presentare scrittura privata autenticata dal notaio con la quale è stata costituito lo stesso R.T.I., con indicazione delle parti del servizio che ciascuna delle associate deve svolgere e con cui è stato conferito il mandato collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza alla capogruppo.

Inoltre, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario.

CONSORZI STABILI E CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016.

I requisiti di ammissione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (requisiti di ordine generali) dovranno essere posseduti e dichiarati all'interno della domanda di partecipazione da ciascuno dei consorziati indicati quali esecutori dell'appalto.

Per i requisiti di ammissione di cui all'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 si applica l'articolo 47 del D. Lgs 50/2016.

I consorzi stabili e i consorzi di cooperative o imprese artigiane sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono, in caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell'esecuzione del servizio NON potranno essere diversi da quelli indicati in sede di gara.

Ai consorziati è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

N.B: Inoltre, i Consorzi devono inserire all'interno della "Documentazione amministrativa", lo statuto del Consorzio.

Art. 14 – SOPRALLUOGO

E' obbligo per le concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, effettuare il sopralluogo della struttura comunale in cui si svolgerà il servizio. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante dell'impresa o da persona da quest'ultimo appositamente incaricata. In caso di costituenda A.T.I il sopralluogo dovrà essere eseguito da tutte le imprese facenti parte dell'ATI. Si precisa che l'incaricato da un'impresa non potrà eseguire il sopralluogo in nome e per conto di altre imprese. Per concordare il sopralluogo, le concorrenti interessate dovranno preventivamente contattare il servizio socioassistenziale del Comune di Siliqua – Tel.0781 7801214. L'ufficio comunale competente rilascerà apposita attestazione di presa visione dei locali che la concorrente dovrà allegare ai documenti di gara

Art- 15 - PATTO D'INTEGRITA'

In attuazione all'art. 1, comma 17 della Legge 190/2012, il titolare o il rappresentante legale degli operatori economici partecipanti alla gara dovranno obbligatoriamente, a pena di esclusione dalla gara, sottoscrivere

e allegare nella documentazione amministrativa il patto d'integrità allegato, il quale stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Siliqua e degli operatori economici che partecipano alle gare dalla stessa indette, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione di un contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

ART. 16– VERIFICA POSSESSO DEI REQUISITI AVCpass

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avviene, ai sensi della delibera attuativa dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP) n. 111 del 20 dicembre 2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità.

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura devono registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale ANAC (www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCpass, indica al sistema il CIG della procedura per la quale partecipa. Il sistema rilascia un codice "PassOE" da inserire nella "Documentazione amministrativa". Il PassOE rappresenta, infatti, lo strumento necessario per la verifica del possesso dei requisiti da parte della stazione appaltante.

Si ricorda che tali adempimenti relativamente al PassOE sussistono, in caso di avvalimento, anche in riferimento all'impresa ausiliaria.

Il Concessionario dovrà comunicare immediatamente all'Amministrazione, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 C.C., ogni variazione rispetto ai requisiti dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del contratto. L'Amministrazione si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al Concessionario, al fine di accertare l'insussistenza di elementi ostativi alla prosecuzione del rapporto contrattuale e di ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle relative prestazioni.

ART. 17 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Alla presente procedura si applicano unicamente le cause di esclusione tassativamente indicate dalla legge e, per le ipotesi di irregolarità nella presentazione delle offerte si applicano le disposizioni inerenti al soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura dell'uno per mille del valore della presente gara. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiederà, comunque, la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

ART. 18 - CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

Per partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia dell'affidabilità dell'offerta di cui ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs n. 50/2016.

Il valore del deposito cauzionale è pari al 2% (dueper cento) dell'importo complessivo della concessione per la durata di tre anni.

L'importo della garanzia è ridotto secondo i termini e le modalità previste dell'articolo 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016.

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta presentando copia della relativa certificazione, pertanto la garanzia provvisoria deve essere corredata dalla documentazione attestante eventuali certificazioni di qualità o registrazione o requisiti (copia conforme all'originale della detta certificazione o dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale attestante il possesso del beneficio).

Il deposito cauzionale provvisorio può essere costituito, a scelta dell'offerente, con una delle seguenti modalità: cauzione o fideiussione a scelta dell'offerente.

L'offerta, in ogni caso, deve essere, a pena di esclusione, corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

- Assegno circolare intestato al comune di Siliqua;
- Attestazione di bonifico avente come beneficiario il Comune di Siliqua - Banco di Sardegna – IBAN IT76V 01015 86260 0000000 14001. Nel caso di versamento su c/c intestato al comune di Siliqua, per facilitare lo svincolo della cauzione provvisoria prestata, si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui il Comune di Siliqua dovrà appoggiare il mandato di pagamento.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere una validità minima di almeno pari a 180 giorni, decorrente dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta dell'Amministrazione.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

- essere conforme agli schemi di polizza tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123 (dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 75 del Codice);
- essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

Modalità di presentazione della garanzia provvisoria in caso di operatori **riuniti**:

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

In caso di raggruppamento o consorzio o soggetto plurimo, la riduzione è ammessa esclusivamente se tutti i soggetti che compongono il gruppo posseggono la/le certificazioni/i di qualità

ART. 19 - AVVALIMENTO

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento (di seguito "soggetto avvalente") può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), richiesti dal presente atto, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, (definito "ausiliario") anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti deve fornire la seguente documentazione, allegandola alla documentazione amministrativa:

- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, (eventualmente tramite compilazione dei moduli A e A bis messi a disposizione dalla stazione appaltante);
- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.
- il contratto in originale o copia autentica in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici.

Ai sensi del comma 7, art. 89 del D. Lgs. 50/2016 non è consentito, a pena l'esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che

si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente atto in materia di avvalimento, si fa rinvio integrale all'articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 20 - MODALITA' E TERMINI VERSAMENTO DI CONTRIBUZIONE A.N.A.C. (ex A.V.C.P.) - IMPORTO DELLA TASSA

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC, nella misura e secondo le modalità indicate alla Deliberazione n. 163 dell'Autorità del 22/12/2015, emanata in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2016, e collegandosi al link:

www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Services/ServicesOnline/ServiceRiscossioneContributi

Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all'offerta.

Gli operatori economici sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

ART. 21 - TERMINE E MODALITA' PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

I concorrenti interessati ed in possesso dei requisiti previsti nel presente bando, dovranno far pervenire tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana (in caso contrario deve essere allegata una traduzione asseverata nella lingua italiana) in un unico plico indirizzato al Comune di Siliqua – Settore socioassistenziale - Via Mannu, 32 - 09010 Siliqua(CA).

Il plico dovrà essere recapitato direttamente o a mezzo raccomandata, o posta celere, o corriere autorizzato o in autopresentazione, a pena di esclusione, **entro il termine perentorio del giorno 24 aprile 2017 alle ore 12,00**. Resta inteso che la mancata ricezione del plico entro il termine, data e ora stabilita, è a completo rischio del mittente.

Ogni operatore economico dovrà presentare una offerta. Non saranno ricevibili offerte sostitutive di quella già depositata, mentre saranno ammesse eventuali integrazioni a condizione che siano pervenute entro il termine di scadenza della presentazione delle offerte e rechine nella busta l'indicazione "INTEGRAZIONE. Procedura aperta concessione comunità alloggio anziani, – Scadenza offerte 24.4.2017 - ore 12,00.

Decorso il suddetto termine non sarà ricevibile alcuna offerta, anche se integrativa di quella precedente presentata in termini.

A pena di esclusione dalla gara tutta la documentazione di gara dovrà essere contenuta in un unico plico non trasparente, chiuso, idoneamente sigillato, in maniera tale che venga garantito il rispetto del principio di segretezza dell'offerta e controfirmato su tutti i lembi di chiusura compresi quelli preincollati dal fabbricante, in modo da assicurare la certezza del contenuto, la provenienza e dovrà riportare la dicitura "Contiene offerta relativa alla gara pubblica del giorno 27.4.2017. Procedura aperta per la concessione della comunità alloggio".

Inoltre, lo stesso plico sigillato dovrà indicare a margine:

- la ragione sociale dell'operatore economico;
- l'indirizzo, la casella di posta elettronica certificata, il numero di telefono dell'operatore economico (nel caso di raggruppamento, sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al raggruppamento).

Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 12:00 del giorno stabilito o sul quale non sia apposta la dicitura relativa alla specificazione dell'affidamento del servizio oggetto della gara; Scaduto il termine utile per la presentazione delle offerte, non potrà essere ritirato e l'offerta diventa, quindi, vincolante per il concorrente. Inoltre, la stessa è vincolante per centottanta (180) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

Il plico sigillato dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, le buste di seguito indicate che dovranno essere tutte non trasparenti, chiuse, idoneamente sigillate, in maniera tale che venga garantito il rispetto del principio di segretezza dell'offerta, recare l'intestazione del mittente e dovranno riportare la dicitura:

Busta "A" recante la dicitura "A - Documentazione amministrativa";

Busta "B" recante la dicitura "B - Offerta Tecnica";

Busta "C" recante la dicitura "C - Offerta Economica";

Nella Busta "A – Documentazione amministrativa" dovrà essere contenuta tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara.

Al fine di agevolare gli operatori economici nella preparazione della documentazione di gara si riporta l'elenco dei documenti da inserire nella busta "A – Documentazione amministrativa". Dovranno essere presentati i seguenti documenti:

1) **D.G.U.E. (Documento di Gara Unico Europeo)**

Il DGUE deve essere sottoscritto dal Titolare o dal Legale Rappresentante del concorrente ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., accompagnato da fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Si precisa che in caso di soggetti plurimi ciascun operatore economico facente parte del RTI/Consorzio dovrà presentare un DGUE distinto.

In caso di avvalimento anche l'operatore economico ausiliario dovrà presentare il DGUE.

N.B. nella compilazione del DGUE in corrispondenza del rigo relativo a "B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO" dovranno essere riportati i dati di:

1. titolare e dai direttori tecnici: se si tratta di impresa individuale;
2. soci e dai direttori tecnici: se si tratta di società in nome collettivo;
3. soci accomandatari e dai direttori tecnici: se si tratta di società in accomandita semplice;
4. membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico: se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
5. socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci: se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

6. eventuali persone con le stesse cariche sopra citate cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando.

2) **Cauzione provvisoria** (come da articolo 18);

3) **Copia conforme all'originale del certificato** ai sensi del DPR 445/2000 relativo alle certificazioni per la riduzione della cauzione provvisoria (se diversa dal punto 5);

4) Nel caso di **raggruppamento già costituito** la scrittura privata autenticata con la quale è stata costituita l'ATI con indicazione delle parti del servizio, indicate anche in misura percentuale, che ciascuna delle associate intende svolgere - nel caso di raggruppamento **non ancora costituito** dichiarazione di impegno, se aggiudicatari, a costituire il raggruppamento e a conferire mandato collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza con indicazione delle parti del servizio, indicate anche in misura percentuale, che ciascuna delle associate intende svolgere;

5) Eventuale dichiarazione di **avvalimento**;

6) Per i Consorzi: devono inserire copia conforme dello **statuto** del Consorzio;

7) **Patto d'integrità** sottoscritto;

8) **PassOE**.

9) **Attestazione** di presa visione della struttura o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000;

10) Ricevuta del **pagamento a favore dell'Anac**.

Busta B "Busta Tecnica"

"Offerta tecnica" progetto sotto forma di elaborato progettuale per la gestione dei servizi oggetto della concessione, con l'indicazione dettagliata della soluzione tecnico/organizzativa, di consistenza massima di 20 pagine composte ognuna da un massimo di 38 righe formato A4, carattere non inferiore a 12, interlinea 1,5 - proposta per la gestione della comunità alloggio, in relazione alle norme e precisazioni contenute nel bando di gara e nel capitolato d'onere allegato, parte integrante e sostanziale della presente procedura, proponendo soluzioni autonomamente elaborate, ma non difformi dalle indicazioni minime stabilite. Il progetto dovrà, preferibilmente essere suddiviso in sezioni rispettando lo stesso ordine di cui agli elementi di valutazione.

Il progetto deve essere sottoscritto dal Legale rappresentante del concorrente (in caso di raggruppamento costituendo o consorzio non ancora costituito, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che compongono il raggruppamento).

Busta C "Busta Economica"

"Offerta economica" redatta secondo il modello "B" allegato al presente atto, in regola con il bollo, datata e sottoscritta dal titolare dell'impresa o dal Legale rappresentante con l'indicazione in euro, in cifre ed in lettere, della percentuale di rialzo offerta sulla parte dell'importo soggetto a rialzo e del canone offerto (IVA esclusa). Ai sensi del D. Lgs. 50/2016, art. 95, comma 10, si evidenzia nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'offerta economica è presentata utilizzando preferibilmente il modello "B, allegato al presente atto, che deve essere compilato in ogni sua parte o comunque l'offerta può essere fornita anche in altro modo purché sia riferita alle totalità degli elementi richiesti e nello stesso ordine.

In caso di raggruppamento costituendo, l'offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che compongono il raggruppamento.

Non saranno ammesse:

- offerte subordinate, anche indirettamente, a riserva e/o condizioni;
- offerte che recano abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo offerto;
- offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o riferite ad altra gara;

Nel caso di mancata leggibilità dell'offerta in cifre farà fede il prezzo in lettere e in tutti i casi di discordanza sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l'Ente.

ART. 22 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs 50/2016, verrà effettuata dalla Commissione Giudicatrice in base agli elementi di seguito riportati:

A. PROGETTO TECNICO punteggio massimo attribuibile:	punti	80
B. OFFERTA ECONOMICA: punteggio massimo attribuibile:	punti	20
	Totale	PUNTI 100

- L'aggiudicazione avverrà a favore della ditta che totalizzerà il punteggio più elevato, ottenuto sommando i punti dell'offerta tecnica con quelli dell'offerta economica;
- In caso di parità di punteggio complessivo prevarrà la concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato rispetto al progetto tecnico;
- A parità ulteriore si procederà a sorteggio;
- Si procederà all'aggiudicazione, valutando le offerte pervenute, anche in presenza di una sola offerta valida;

La Commissione di gara dovrà:

- procedere ad esprimere per ciascun elemento specifico di valutazione, un giudizio sintetico corrispondente ad uno fra i 7 giudizi predeterminati;
- A ciascuno di tali giudizi corrisponderà, in via automatica, un determinato coefficiente matematico espresso in termini di frazione, da utilizzarsi per la concreta attribuzione dei punteggi.

Tali giudizi sintetici ed i relativi coefficienti vengono esposti nella sottoelencata tabella.

Ciascun commissario esprimerà il proprio grado di preferenza attribuendo il punteggio secondo la seguente scala di giudizio di seguito riportata:

Giudizio	Coefficiente
Completamente inadeguato e non valutabile	0/6 = 0
Molto inadeguato	1/6 = 0,17
Insufficiente	2/6 = 0,33
Sufficiente	3/6 = 0,50
Discreto	4/6 = 0,67
Buono	5/6 = 0,83
Ottimo	6/6 = 1,00

Più esattamente, i punti che verranno attribuiti in ragione di ciascun indicatore risulteranno quale il prodotto tra il coefficiente assegnato dalla Commissione (da 0/6 a 6/6), come da tabella su riportata, ed il massimo punteggio attribuibile per ciascun indicatore di valutazione sotto indicati.

Es. giudizio Commissione, dato da 3 valutazioni soggettive (es. 2/6+2/6+3/6) = 7/6 finale che darà poi luogo alle seguenti ulteriori operazioni: $7:6= 1,17$ diviso il numero dei componenti la commissione (per es. 3) = 0.39 coefficiente da moltiplicare per il punteggio massimo attribuibile a ciascun indicatore (Es. punti max 5 per indicatore darà luogo all'assegnazione di punti 1,95).

Il progetto tecnico proposto dovrà rispettare gli standard minimi previsti nel capitolato e le proposte innovative e migliorative dovranno avere carattere meramente integrativo delle modalità di effettuazione del servizio stabilite in capitolato, senza che da ciò possa derivare alcun onere aggiuntivo per il Comune.

L'elaborato progettuale dovrà essere impostato e articolato secondo l'ordine dei parametri e sub criteri sotto indicati. Gli argomenti dovranno essere esposti con un linguaggio chiaro e semplice, seppur tecnico. La commissione di gara valuterà il progetto (nelle sue diverse componenti) in base al grado di adeguatezza, specificità, concretezza, realizzabilità, affidabilità, efficacia delle soluzioni proposte, in rapporto al contesto specifico in cui il servizio dovrà essere espletato e alle peculiarità dell'utenza di riferimento.

Non verranno prese in considerazione proposte o iniziative sull'organizzazione ed esecuzione del servizio descritte in modo generico o astratto oppure non sufficientemente sviluppate.

Le partecipanti alla gara non potranno accedere alla valutazione economica nel caso in cui non ottengano almeno 40 punti complessivi nell'offerta tecnica.

Il punteggio riservato al **PROGETTO TECNICO** viene ripartito sulla base della seguente griglia di valutazione:

Criteri	Indicatori	Punteggio da / a
Rispondenza del progetto al contesto territoriale. MAX punti 8	Chiarezza dell'analisi territoriale e conoscenza contesto socio-demografico –culturale del territorio - Significatività e accuratezza dei dati a supporto dell'analisi	0-5
	Significatività e accuratezza dei dati a supporto dell'analisi	0-3
Organizzazione e gestione delle attività. Rispondenza del progetto alle finalità e alle caratteristiche dei servizi come indicate dal capitolato. MAX punti 25	Rilevazione bisogni di cura e assistenza Capacità di rispondere ai bisogni del contesto e flessibilità dell'organizzazione	0-3
	Predisposizione Piano Personalizzato e coinvolgimento rete familiare	0-3
	Previsione e descrizione di procedure per i nuovi ingressi e per quelli urgenti;	0-3
	Schema giornata tipo per utente	0-3
	Dotazione strumentale – (es software gestionali e di rilevazione del lavoro) scheda utente- - ecc.	0-5
	Descrizione, qualitativa e quantitativa, delle attrezzature e mezzi disponibili e funzionali alla erogazione del servizio, integrativi rispetto a quelli messi a disposizione dal Comune e descritti nell'inventario allegato al bando.	0-5
	Servizio di trasporto esterno degli ospiti - modalità e gestione prenotazioni esami e visite mediche a favore degli ospiti presso le strutture sanitarie locali; - ritiro esiti esami a favore degli ospiti; - trasporto degli ospiti presso le strutture sanitarie pubbliche per visite mediche ed esami clinici prescritti.	0-3
Organizzazione e gestione del personale MAX PUNTI 13	Descrizione del gruppo di lavoro specifico: numero degli operatori- ruolo, qualifiche e compiti per l'erogazione del servizio di cura e assistenza agli anziani-articolazione oraria-Modalità della supervisione	0-5
	Programma di formazione del personale - Chiarezza ed efficacia dei bisogni formativi degli operatori e percorso formativo individuato, con particolare riferimento alla prevenzione del burn-out	0-4
	Modalità e organizzazione della supervisione agli operatori Efficacia del coordinamento tecnico del concorrente	0-4
Interazione e integrazione con la il territorio MAX punti 5	Chiarezza e concretezza delle modalità di interazione e integrazione con i servizi socio sanitari e sociali territoriali presenti (indicazione di enti ed istituzioni con cui si rapporta) - Proposte di raccordo con i servizi esistenti nel territorio	0-5
Sistema di valutazione Esposizione chiara della metodologia da adottare per il controllo e la verifica della qualità del servizio e per la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti MAX punti 8	Accuratezza degli indicatori scelti per i diversi parametri di valutazione	0-4
	Sostenibilità del sistema di valutazione (economicità, facilità nel reperimento dei dati, significatività dei dati, frequenza e trasparenza della reportistica)	0-4
Proposte innovative, migliorative e integrative che non incidono sull'importo dell'appalto	Concretezza delle proposte migliorative rispetto a quanto previsto nel capitolato, con particolare riguardo al contenuto tecnico.	0-5

MAX punti 10	Utilità delle proposte migliorative per le attività nel loro complesso.	0-5
Riserva posti utenti in carico ai servizi comunali MAX punti 6	Tre punti per ogni utente in più per un massimo di sei punti	0-6
Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile MAX punti 5	Modalità di mantenimento ordinario degli arredi, corredi e attrezzature e della struttura, relative pertinenze ed aree esterne, comprese aree verdi, inclusi impianti tecnologici, antincendio e di allarme.	0-5

B) OFFERTA ECONOMICA punteggio massimo attribuibile punti 20. L'offerta economica, da redigersi con le modalità previste dal presente bando e redatta secondo il modello B, con applicazione di una marca da bollo da € 16,00

L'offerta deve essere dettagliata ed effettuata sulle singole voci come specificate nell'offerta economica, come da allegato "modello B".

Sarà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il prezzo più favorevole per l'amministrazione, il suddetto prezzo costituisce parametro di riferimento per la valutazione delle restanti offerte.

Offerta in aumento sul canone annuo di concessione stabilito in € 15.000,00 (IVA esclusa) offerta più alta (più favorevole per l'amministrazione) tra quelle offerte in sede di gara;

Non sono ammessi rialzi pari a ZERO.

Nella formulazione dell'offerta economica, il soggetto concorrente dovrà tenere conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri e obblighi previsti dalla vigente legislazione.

Non sono ammesse offerte incomplete, plurime parziali ovvero condizionate o espresse in modo indeterminato.

Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a euro zero (€ 0,00), restando peraltro immutati gli obblighi dell'aggiudicatario in merito alla sicurezza sul lavoro.

Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., si evidenzia che i costi specifici connessi con l'attività dei concorrenti devono essere indicati, dalle stesse, nelle rispettive offerte.

	Formula per attribuzione punteggio	Legenda	Punti max 0-20
Offerta in aumento sul canone di concessione annuo Pari a € 15.000,00	$P = \frac{Op \times Pm}{Oa}$	P= punteggio da attribuire al concorrente Op= offerta economica presentata dal concorrente alla quale attribuire il punteggio; Pm= punteggio massimo attribuibile Oa= offerta più alta (più favorevole per l'amministrazione) tra quelle offerte in sede di gara;	Max punti 20

A corredo della propria offerta il concorrente deve presentare un Piano Economico e Finanziario (PEF) di copertura degli investimenti e della connessa gestione delle attività oggetto della concessione, riferito a tutto l'arco temporale della concessione, compreso il periodo di rinnovo. Il Piano Economico Finanziario non è impegnativo per l'amministrazione e verrà valutato dalla commissione di gara ai soli fini della verifica della sostenibilità dell'offerta. Il PEF sarà allegato al contratto.

Il concessionario si assume il rischio operativo della concessione e, per l'effetto, accetta la possibilità che, anche in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi ed ai ricavi oggetto della concessione incidano anche significativamente sull'equilibrio del piano economico finanziario della stessa.

ART. 23 - LUOGO E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

La procedura di gara sarà articolata nelle seguenti fasi:

1. Prima fase (seduta pubblica): verifica della regolarità della documentazione amministrativa, si procederà all'ammissione o all'esclusione dei concorrenti e apertura delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi alla procedura;

L'elenco dei concorrenti esclusi ed ammessi sarà pubblicato sulla sezione trasparenza del sito web della stazione appaltate ai sensi dell'articolo 26 del codice;

2. Seconda fase (seduta riservata): valutazione delle offerte tecniche da parte della commissione giudicatrice, nominata con determinazione del responsabile dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

3. Terza fase (seduta pubblica): apertura delle buste con l'offerta economica da parte della commissione giudicatrice e definizione della graduatoria finale dei concorrenti;

La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione della procedura anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida purché accettabile.

La partecipazione alla gara implica, senza eccezione alcuna, l'accettazione delle clausole tutte contenute nel presente atto che disciplina le modalità di gara.

Tutte le sedute si terranno presso gli uffici del Servizio sociale in via Mannu 32 – Siliqua.

ART. 24 – OFFERTE ANOMALE

In applicazione degli artt. 97 del D. Lgs. 50/2016 si procederà alla valutazione della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente capitolato.

Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Tale giudizio tecnico verrà effettuato, secondo le modalità di cui all'art. 97 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 26 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicazione definitiva sarà disposta con apposita determinazione del responsabile del settore.

Dopo l'aggiudicazione definitiva verrà richiesta al vincitore della gara la documentazione necessaria per la stipula del contratto nonché il versamento della cauzione definitiva calcolata, ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia del rispetto degli impegni contrattuali e di eventuali danni.

ART. 26 - STIPULA DEL CONTRATTO

Il concorrente risultato aggiudicatario, nel termine perentorio indicato dall'Amministrazione, dovrà stipulare nella sede municipale, il contratto che non potrà essere ceduto pena nullità di diritto dello stesso.

Se il concorrente non si presenta alla stipula del contratto alla data indicata, la Stazione appaltante potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione e all'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria.

Il contratto acquista efficacia dal momento della sottoscrizione di entrambe le parti e la durata decorre dalla data indicata nello stesso.

Tutte le spese e gli oneri per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario nella misura fissata dalla legislazione in vigore.

L'importo stimato dei costi è pari ad euro 2.820,00 circa, di cui 200,00 euro per la registrazione del contratto, euro 45,00 per bolli e euro 2.575,00 circa di diritti di segreteria.

Art. 27 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Data la specificità del servizio, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione, scissione di imprese per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, è fatto espressamente divieto al Concessionario, ai sensi dell'art.105, comma 4, del D.lgs. n. 50/216:

di cedere, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso, la perdita della cauzione e il risarcimento di ogni conseguente danno;

di subappaltare, in tutto o in parte, il servizio, pena la risoluzione del contratto, la perdita della cauzione e il risarcimento di ogni conseguente danno. Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto per l'Amministrazione, salva alla stessa la facoltà di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla refusione non solo di ogni eventuale danno, e con la conseguente perdita della cauzione, previo semplice accertamento del fatto. La cessione dei crediti è disciplinata dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. In caso di trasgressione alle norme del presente Disciplinary, commessa dall'eventuale subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione s'intenderà l'aggiudicatario.

ART. 28 – RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI

Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti alla presente procedura di gara esclusivamente tramite PEC, fino a 5 giorni prima della scadenza del termine.

ART. 29 – NORME DI RINVIO

Per quanto espressamente richiamato nel presente disciplinare di gara e trova applicazione la normativa vigente del D. Lgs. 50/2016 e del DPR 207/2010.

Il concorrente con la partecipazione alla presente procedura accetta le seguenti condizioni.

- Accetta integralmente ed incondizionatamente tutte le condizioni stabilite nel bando di gara e nel capitolato d'oneri e relativi allegati;
- Aver preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari che possono influire sull'offerta e di obbligarsi ad eseguire i servizi al prezzo offerto riconosciuto come remunerativo e compensativo;
- Mantenere valida e vincolante l'offerta per centottanta (180) giorni consecutivi a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- Che l'erogazione del servizio oggetto del presente appalto rientra nelle finalità statutarie dell'impresa;
- Il rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. ii) nonché il rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
- Di impegnarsi a redigere il proprio documento di valutazione di rischi (DVR) che, in caso di aggiudicazione, sarà prodotto all'amministrazione appaltante;
- Garantire che la determinazione dei costi a base dei servizi di cui si tratta tiene conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi di categoria e dei relativi accordi integrativi in vigore nel tempo e nella località ove si svolge il servizio e conseguentemente di impegnarsi a darvi applicazione nei confronti di tutti i propri lavoratori;
- Di non partecipare alla gara in più di una R.T.I o consorzio, oppure individualmente e contemporaneamente in associazione o consorzio;
- L'assenza di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- Di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese il concorrente sarà escluso dalla procedura per la quale le dichiarazioni sono state rilasciate o, nel caso risultasse aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima;
- Di impegnarsi in caso di aggiudicazione, a garantire l'esecuzione del servizio nei tempi fissati dalla stazione appaltante e con le modalità previste dal bando di gara e dal capitolato d'oneri;
- Di aver preso visione dell'informativa di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

Siliqua, 22 marzo 2017

Il RUP
Duilio Zanda

Allegati:

- *capitolato speciale;*
- *planimetria della struttura;*
- *inventario delle attrezzature e degli arredi.*
- *mod. B – offerta economica*
- *modulo D.G.U.E.*